

Art. 1  
Finalità e destinatari

1. La Regione Calabria, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie di diritto e di fatto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, nonché dell'art. 31, comma 2, per cui la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" intende programmare ed attuare azioni a sostegno delle famiglie monogenitoriali, in particolare delle ragazze madri, delle donne separate o divorziate, delle vedove, con figli minori e in situazione di situazione di difficoltà economica, residenti nella regione Calabria.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa e lavorativa

Art. 2  
Obiettivi

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene azioni integrate, da formalizzare attraverso protocolli d'intesa, diretti alla realizzazione di un sistema rete madre-bambino finalizzata alla implementazione di azioni integrate tra istituzioni pubbliche, organizzazioni del Terzo Settore ed associazioni di volontariato al fine di sviluppare azioni congiunte e coordinate, dirette al sostegno e all'integrazione sociale e lavorativa delle donne in difficoltà con figli minori, residenti nella regione Calabria.

2. Le azioni previste dai protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano a:

- a. costruire un sistema integrato finalizzato alla rilevazione delle problematiche e dei bisogni delle donne con figli in situazione di disagio;
- b. attivare interventi differenziati finalizzati al sostegno e alla valorizzazione delle funzioni genitoriali ed alla predisposizione di percorsi di emersione delle competenze, orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro delle donne in difficoltà con minori;
- c. promuovere percorsi d'inserimento lavorativo in aziende tramite borse lavoro, di auto imprenditorialità ed in forma cooperativistica;
- d. favorire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà, attivare, con l'utilizzo degli alloggi del patrimonio edilizio e dei beni sequestrati/confiscati, forme abitative di comunità ed appartamenti autogestiti per favorire l'autonomia anche come misura temporanea;
- e. realizzare servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende sanitarie (ASP);
- f. svolgere un servizio di segreteria e coordinamento operativo della rete, attivare sportelli di ascolto e di segnalazione delle problematiche delle madri con figli minori;
- g. favorire il coinvolgimento di associazioni di volontariato e del terzo settore finalizzate al sostegno alle donne e ai loro bambini, in situazione di disagio.

Art. 3  
Priorità

1. Ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite sulla base:

- a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare;

b) della presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

c) della presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale (SSR);

#### Art. 4

##### Fondo di finanziamento

1. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle azioni previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, il finanziamento delle misure previste dall'art. 2 dando priorità ai piani intervento che prevedano un cofinanziamento degli Enti firmatari dell'accordo, come forma di corresponsabilizzazione progressiva.

#### Art. 5

##### Disposizioni attuative

1. Si riconosce ai comuni capofila degli ambiti territoriale definiti per i piani di zona legge 328/2000 e legge regionale n. 23/2003 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di definire le azioni da attuare e di stipulare i protocolli d'intesa denominati Rete Famiglie Monogenitoriali in difficoltà per il territorio di competenza. La regione Calabria, settore politiche sociali, può trasmettere uno schema-tipo di accordo per coinvolgere i Comuni interessati, la Provincia, l'ASP ed il Terzo Settore.

2. Entro il 31 marzo con cadenza annuale elaboreranno un piano d'interventi d'intesa con i soggetti della rete locale che trasmetteranno alla regione per il relativo finanziamento.

3. La Giunta regionale su proposta del settore politiche sociali della regione, entro 60 giorni provvederà al riparto dei fondi ai Comuni capofila che hanno presentato il piano rispettando le scadenze previste.

#### Art. 6

##### Comitato regionale Rete Madre Bambino

1. Viene istituito, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge il comitato regionale Madre bambino con funzioni consultive e propositive sulla attuazione della legge, così composto i Sindaci o i referenti dei Comuni capofila, i Presidenti delle province o loro delegati, la consigliera di Parità della Regione, un referente per ogni provincia del Forum Regionale del Terzo settore. Il Comitato è convocato e presieduto dall'assessore regionale alle politiche sociali o da un suo delegato, si riunisce almeno tre volte l'anno e per il suo funzionamento non sono previsti oneri per la Regione.

#### Art. 7

##### Relazione sullo stato di attuazione

1. I comuni capofila entro 60 giorni dalla chiusura del piano dovranno rendicontare alla regione e somme erogate e le azioni realizzate

2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale, per il tramite della competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 8  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2015 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali (L.R. 23/2003) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria.
2. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, quantificati in euro 200.000,00 sia per l'esercizio 2016 che per l'esercizio 2017, si provvede, nel limite delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione di bilancio e con la collegata legge finanziaria di accompagnamento.